



388/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l'atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Tenuta udienza in data 26/05/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, non intervenute le parti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77652 del registro di Segreteria, del registro di Segreteria, promosso dal sig. sig. XX, legalmente rappresentato dal tutore Ricciotti Giovanni Camillo, elettivamente domiciliato in Fiuggi alla Via Fonte Anticolana n. 8 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ambrosi che lo rappresenta e difende;

Contro

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro
p.t.,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato in relazione alla patologia di "schizofrenia paranoide con deterioramento della personalità e ritiro autistico" di cui egli è affetto e che assume sia dipendente da causa di servizio, con riferimento alla data del 24.10.1983, con pagamento di tutti i ratei arretrati dalla domanda, rivalutazione ed interessi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Parte attrice ha, preliminarmente, rappresentato che:

- quale aviere in congedo, cessato dal servizio il 24.10.1983, in data 09.02.1993 ha fatto pervenire al Ministero della Difesa una istanza per il riconoscimento per la pensione privilegiata tabellare per l'infermità "psicosi schizofrenica di tipo paranoide cronica con ritiro sociale (in paziente interdetto);

- solo in data 17. 12.2015 al ricorrente veniva notificato il Decreto del Ministero della Difesa con cui veniva rigettata la domanda di pensione privilegiata;
- il ricorrente, dopo essere stato riconosciuto alla visita di leva, idoneo al servizio militare, veniva arruolato in data 25.10.1982, quale aviere presso il corpo dell'Areonautica Militare e congedato in data 24.10.1983;
- nel corso del servizio militare di leva effettuato presso la Scuola Militare di Caserta, si ammalava e in data 15.06.1983 veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Caserta, ricevendo la seguente diagnosi "Note nevrotiche ansiose";
- durante il ricovero presso la struttura ospedaliera, il personale medico annotava nella cartella clinica quanto segue " D.I. Stato depressivo in soggetto con riferita crisi di agitazione psicomotoria". Nella anamnesi patologica prossima veniva altresì annotato "il paziente afferma che da un paio di giorni si sente ansioso e comincia a non sopportare più la vita della caserma. Ha avuto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

(come riferito dai suoi compagni) una violenta crisi di agitazione psicomotoria.". Nel corso del ricovero, in data 17.06.1983, sul diario clinico veniva riportato che il soggetto "manifesta depressione dell'umore con stato ansioso reattivo";

- in data 20.06.1983 veniva infine annotato che il paziente " riferisce che la crisi di agitazione per cui è stato ricoverato è stata dettata da una non adattabilità al nuovo incarico che gli era stato affidato (spacciata), contrariamente al precedente (corvée esterna)";
- in data 20.06.1983 veniva dimesso e su richiesta del personale medico gli veniva riconosciuto un periodo di convalescenza di giorni 10 ed al termine della convalescenza messo nuovamente il servizio;
- a distanza di due settimane e precisamente in data 1.07.1983, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di Caserta. reparto neurologico, e anche in questa occasione veniva effettuata una diagnosi di "note nevrotiche di scarsa

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

rilevanza"; dalla cartella clinica emerge anche che durante il periodo di convalescenza, dopo il primo ricovero, non aveva accusato alcun disturbo;

- in data 4.07.1983, il XX veniva dimesso e il personale medico lo dichiarava idoneo al corpo;
- terminato il servizio militare, il 24.10.1983, il ricorrente veniva congedato, e attesa la persistenza della patologia nel 1988 il XX subiva un ulteriore ricovero (dal 8.4.88 al 24.4.88) presso l'ospedale di Ceccano -Div. Psichiatria, in cui veniva diagnosticato un disturbo schizotipico di personalità, anche in questa sede il paziente faceva riferire l'esordio patologico al periodo del servizio militare;
- successivamente aggravandosi la sintomatologia dell'infermità, nel 1993, il Ricorrente otteneva dal Pretore di Frosinone il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con diritto di accompagnamento. In questa sede, nella relazione medico legale, disposta d'ufficio, veniva confermata la diagnosi di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

"psicosi schizofrenica con abolita vita di relazione e disturbo della condotta, risalente a dieci anni" ovvero proprio al periodo (1983) in cui il ricorrente manifestò i primi predittivi sintomi dell'affezione.

Il difensore del ricorrente ha nel merito dedotto

che:

- il periodo passato dal XX in servizio di leva abbia influenzato il processo genetico ed evolutivo della patologia;
- il servizio militare sia stata concausa efficiente e determinante della malattia.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto di aver correttamente operato conformandosi al Parere n. 22115/2015 del 17/11/2015 emesso dal Comitato di Verifica, il quale contiene considerazioni tecniche approfondite e confortate dalle risultanze documentali, in ordine alla insussistenza del nesso eziologico tra il servizio militare prestato e l'infermità psichica patita dal ricorrente, parere integralmente richiamato nel Decreto oggetto d'impugnativa, escludendo la legittimità della pretesa pensionistica di parte attorea.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con ordinanza n. 209/2022 di questa Sezione giurisdizionale è stato richiesto motivato parere al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetto il ricorrente e, in caso positivo la categoria di ascrivibilità a pensione.

3.1 Il consulente incaricato con nota del 24 aprile 2024 ha dato riscontro all'incombente istruttorio.

4.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre ai motivati pareri negativi espressi da vari organi sanitari nel corso dell'istruttoria amministrativa, dello stesso segno risulta il parere acquisito tramite CTU.

In particolare, risulta esaustivo il parere reso dal Collegio Medico Legale, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessata, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato dopo aver rappresentato che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

"Convocate regolarmente le parti il giorno 24/05/23 alle ore 12.30 per l'inizio delle operazioni peritali presso la Sezione Speciale del CML presso la Corte dei conti, non si è presentato nessun consulente sia per parte attrice che resistente. Il ricorrente non è stato convocato, né è stata ritenuta necessaria la visita per delega dello stesso, come previsto in ordinanza, poiché nota è la diagnosi ampiamente studiata e certificata lungo il carteggio esplorato, così come note sono le condizioni attuali di invalidità di modo che nulla avrebbe aggiunto la verifica dello status odierno del ricorrente ai fini della redazione del presente parere", ha espresso giudizio diagnostico di "Schizofrenia paranoide con deterioramento della personalità e ritiro autistico" e poi svolte le seguenti considerazioni medico-legali "...da un lato si è proceduto ad analizzare il tipo di servizio svolto, di modo da verificare se lo stesso abbia potuto avere ruolo causale ovvero concausale valido ed efficiente nel determinismo della patologia presentata all'attenzione (criterio quali-quantitativo) ma, d'altro canto si è anche dovuto provvedere a verificare le caratteristiche tipiche di malattia e se la stessa per come

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

conosciuta in letteratura medica, possa essere correlata agli stimoli nocicettivi del servizio prestato, conoscendosi ampiamente i fattori eredocostituzionali ed i meccanismi etiopatogenetici alla stessa noxa sottesi (criterio modale).

Per quanto attiene la prima parte del ragionamento oggettivo-deduttivo occorre precisare che il caso che ci occupa tratta di soggetto affetto da grave psicosi strutturata ossia la "Schizofrenia paranoide con deterioramento della personalità e ritiro autistico". Il ricorrente, come sappiamo, fa risalire la problematica psichiatrica al servizio militare prestato. Dopo il periodo addestrativo, fu incorporato presso la Scuola Sottufficiale A.M. di Caserta con compiti tipici del servizio di leva.

Emerge quindi come la prima manifestazione distimica si ebbe il 15.06.83 e ciò comportò il primo ricovero presso l'O.M. di Caserta fino al 20.06.83 per "note nevrotiche ansiose" e proposta di licenza di convalescenza di 10 (dieci) giorni.

Nel diario clinico viene riportato come il militare avesse fatto risalire a qualche giorno prima la comparsa della sintomatologia ansiosa, con ridotta tolleranza alla vita di caserma (vengono riportate

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

crisi di agitazione psico-motoria). Successivamente il XX fu interessato da un secondo ricovero dal quale scaturì in diagnosi: "note nevrotiche ansiose" abbisognevole di licenza di convalescenza e di periodi di osservazione, anche se lo stesso fu comunque in grado e in condizioni psicofisiche generali di stabilità, di portare a termine il servizio fino al congedo stesso (24.10.83).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

La storia clinica del XX poi, come già riportato nel corpo del presente parere procedette verso l'ingravescenza (1988) per la persistenza di una sintomatologia psichiatrica che comportò l'ausilio degli specialisti dell'Ospedale di Ceccano, ove fu posta diagnosi di "disturbo schizotipico di personalità".

Tale quadro si consolidò nel corso degli anni con ulteriori poussée peggiorative e successivo riconoscimento di indennità di accompagnamento del 1993 e provvedimento di interdizione del 2000.

Durante il servizio militare, quindi, viene riportato un disturbo dell'umore non psicotico, del tutto compatibile con il servizio di leva, nella contezza che i cambiamenti dello stile di vita che esso sottende possano favorire la comparsa di

insicurezze ed intolleranze comunque apparse "non gravi" e tali da garantire comunque l'assolvimento della ferma e la comparsa del quadro successivo e florido a più di 5 anni dal trascorso quale militare. Il servizio prestato può essere, quindi, soltanto rilevatore di una condizione preesistente del disturbo psichiatrico, che presenta caratteristiche endocostituzionali, le cui cause sono ad oggi non correlabili con eventi esterni ma legate ad un alterato funzionamento del sistema dopaminergico, come dettagliato nella descrizione nosologica di malattia. Il servizio militare pertanto, non assurge, in alcun modo a ruolo causale ovvero concausale nel determinismo della patologia, che ha manifestazioni cliniche proprio in età postadolescenziale e il cui decorso non è prevedibile ma che si presenta come cronico ed ingravescente con scarsa risposta a trattamenti farmacologici e di sostegno psicoterapeutico. Invero, le cause esatte della schizofrenia residua, patologia sofferta da anni dal ricorrente, risultano ancora oggi sconosciute anche se la teoria genetica tuttora sembrerebbe prevalente in relazione al meccanismo etiopatogenetico, in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

quanto i fattori genetici appaiono fondamentali circa l'istaurarsi della patologia, mentre ulteriori elementi quali quelli psicodinamici e sociali ne condizionerebbero ad oggi le sole modalità di espressione", omissis "non è l'ambiente ad essere causa efficiente ed efficace e non sono gli stimoli esterni a favorire la malattia ma essa, è fattore pre-patologico inespresso e latente che scaturlisce fenotipicamente per un insieme di demoltipliche mai pienamente valutabili, altrimenti il paziente schizofrenico, se si riuscisse a limitargli in massimo modo stressors ed eventi sfavorevoli, non presenterebbe mai la malattia. In tale complessiva e dinamica condizione relazionale va calato il caso posto all'attenzione. Appare evidente che la chiamata alle armi, l'allontanamento dalla famiglia, dagli affetti, la disciplina militare, l'inadeguatezza nei rapporti con i superiori ed i commilitoni, possono sicuramente aver avuto la funzione di occasionalità slatentizzante la comparsa della forma piena della malattia, tenuto conto però che qualsiasi condizione con pari contenuto emozionale, avrebbe comunque potuto ergersi a tale clip espressivo, finanche la semplice routine

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

quotidiana inaspritasi occasionalmente per qualsivoglia motivo visto come nocicettivo. Da questi spunti di riflessione emerge in tutta evidenza il ruolo che può avere avuto il servizio militare nell'ambito dei rapporti giuridicamente e medico-legalmente rilevanti in tema di sindrome schizofrenica. Appare evidente a questo punto poter sottolineare ed in piena coscienza affermare, che un disturbo è sì comparso durante i trascorsi in ambito militare ma tale servizio non può assurgere a causalità o concausalità, come detto, risultandone occasione in costanza di servizio e non per causa del servizio stesso, privo a questo punto di forza deterministica tale da validare il nesso secondo i criteri fenomenologici conosciuti", concludendo con il parere che "l'infermità [schizofrenia paranoide con deterioramento della personalità e ritiro autistico], da cui è affetto il sig. XX, non possa ritenersi dipendente dal servizio militare di leva svolto dallo stesso, decadendo il secondo quesito al riguardo della categoria di ascrivibilità pensionistica".

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

espresso- la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.09.2025 14:57:23
GMT+02:00